



DELIBERA N. 225/25/CONS

**AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI ALLA SOCIETÀ GMH S.P.A.**

(Servizio di media audiovisivo satellitare MARCOPOLO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 settembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “*Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta*” e, in particolare, l’articolo 3 (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 379/12/CONS, del 2 agosto 2012, con la quale è stata rilasciata alla società LT Televisioni S.r.l. (già SITCOM Televisioni S.r.l.) l’autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato MARCOPOLO, e le successive vulture in favore, prima, della società LT Multimedia S.p.a. di cui alla delibera n. 507/15/CONS del 25 settembre 2015, e, di seguito, in favore della società Alma Media S.p.a. (già AL.MA Media S.r.l.) di cui alla delibera n. 671/15/CONS del 16 dicembre 2015;

VISTA la delibera n. 311/18/CONS, del 12 luglio 2018, con la quale è stata rinnovata alla società Alma Media S.p.a. l’autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato MARCOPOLO, decaduta di validità alla data del 2 agosto 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1) la società GMH S.p.a., con sede legale in Fiumicino (RM), via delle Arti n. 171, con nota in data 21 luglio 2025 (Prot. Agcom n. 184387) – e successive integrazioni in data 5 agosto e 8 settembre 2025 (Prot. Agcom n. 198710 e n. 218500) – ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla diffusione via satellite, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, del servizio di media audiovisivo denominato MARCOPOLO;

2) l'istanza è stata corredata con la documentazione prevista dal Regolamento, comprensiva dell'atto di cessione con il quale in data 1° luglio 2025 – con rogito notarile (Rep. N. 1997 – Rac. N. 6286) registrato presso Roma VII in data 8 luglio 2025 al n. 1997-Serie 1T – ha acquistato, con procedura competitiva dal programma di liquidazione della società LT Multimedia S.r.l., il marchio “MARCOPOLO”, del pagamento del contributo previsto per le spese d'istruttoria, nonché dell'indicazione dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società GMH S.p.a. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società GMH S.p.a., avente sede legale in Fiumicino (RM), via delle Arti n. 171 (C.F. 11127121009), è autorizzata alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato MARCOPOLO, alle condizioni e con gli obblighi stabiliti dal Regolamento, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione, di cui al presente provvedimento, ha la durata di anni 12 (dodici), ed è rinnovabile previa richiesta da presentare secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 5, del Regolamento.

3. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

4. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy e della collaborazione della



Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e delle comunicazioni, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione e/o aggiornamento al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla Parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo
di cui alla delibera n. 225/25/CONS del 30 settembre 2025**

(omissis)